



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 5 aprile 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 5 aprile 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 29

RECLAMI

Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dario **DAINELLI** (gara Fiorentina-Roma del 18/3/07 – C.U. 236 del 27/3/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Dario Dainelli, tesserato per la Soc. Fiorentina, per il comportamento irrispettoso tenuto al termine della gara Fiorentina-Roma del 18/3/07- ed in particolare per aver rivolto al quarto ufficiale la seguente frase: “*bravi, bravi complimenti*” - ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, la reclamante afferma che la sanzione irrogata appare iniqua in quanto l'espressione utilizzata dal tesserato configurerebbe al più un comportamento “irrispettoso” e non certo “irrispettoso” o “ingiurioso” come erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo. L'assunto difensivo è in linea con la stessa giurisprudenza del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare che in casi analoghi escluderebbe l'applicazione dell'art. 14, comma 2bis C.G.S.

La reclamante conclude chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica di una giornata di gara “anche con irrogazione di sanzione pecuniaria in luogo della seconda giornata di inibizione”.

Alla riunione odierna è comparso personalmente il signor Dainelli, unitamente al rappresentante della società reclamante, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, hanno insistito per le conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentite le parti, rileva che il gravame meriti parziale accoglimento.

Risulta pacifico in atti, e ammesso dallo stesso Dainelli nel corso dell'odierna udienza, che il tesserato ha posto in essere una condotta censurabile per l'ordinamento sportivo e come tale sanzionata dal primo Giudice con motivazione che questa Commissione ritiene congrua e immune da vizi logico-argomentativi. Correttamente infatti il Giudice Sportivo ha rilevato dal contenuto del referto arbitrale, chiaro e puntuale, la natura provocatoria del comportamento del Dainelli, avuto riguardo al tenore complessivo delle espressioni utilizzate.

Deve pertanto essere disatteso l'assunto difensivo circa un preteso stravolgimento del “senso e contenuto del rapporto di gara”, stante l'assoluta coerenza motivazionale del provvedimento reclamato. Così come sono infondati i motivi con cui si sostiene l'erronea applicazione dell'art. 14 comma 2bis C.G.S., i cui estremi appaiono perfettamente integrati nel caso di specie.

Tuttavia, considerata la particolare tenuità della condotta posta in essere, nonché la condotta processuale del tesserato, caratterizzata da un sincero ravvedimento, la Commissione ritiene equo rideterminare la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di rideterminare la sanzione inflitta complessiva inflitta al tesserato nella squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di € 3.000,00, disponendo la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Antonio CONTE, allenatore della Soc. Arezzo avverso la squalifica per **una** giornata effettiva di gara e l'ammenda € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Spezia-Arezzo del 17/3/07 – C.U. 272 del 20/3/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 4.000,00, per il comportamento tenuto nel corso della gara Spezia-Arezzo del 17 marzo 2007 per avere, al 39° del primo tempo, rivolto, con atteggiamento intimidatorio, delle espressioni ingiuriose nei confronti di un assistente e del direttore di gara e per avere, durante l'intervallo, negli spogliatoi, rivolto all'arbitro una frase ingiuriosa, ha proposto reclamo il sig. Antonio Conte, allenatore tesserato per la Soc. Arezzo, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta censurata dal Giudice Sportivo “*non aveva come fine quello di arrecare danno o pregiudizio a nessuna persona*” e che la sanzione irrogata sarebbe stata eccessiva in quanto “*oltre alla giornata effettiva di squalifica già scontata*” l'ammontare dell'ammenda sarebbe sproporzionato rispetto “*a quello che è il proprio compenso*”.

Alla riunione odierna, nessuno è comparso per il reclamante.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame sia meritevole di parziale accoglimento.

Risulta accertato in atti, e non contestato dal reclamante, che il tesserato Conte ha posto in essere una condotta censurabile per l'ordinamento sportivo.

Correttamente il Giudice Sportivo ha rilevato dal contenuto del referto arbitrale e dal rapporto dell'assistente, chiari e puntuali, che il Conte, nell'immediatezza del provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco, si avvicinava ad una distanza non superiore a trenta centimetri per urlare per ben due volte "*sei vergognoso*" mentre successivamente, nell'uscire dal terreno di gioco, urlava per ben tre volte "*sei scandaloso*".

Inoltre, il Giudice Sportivo ha correttamente rilevato quanto relazionato dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, laddove si legge che "*durante l'intervallo il Sig. Conte Antonio allenatore della società Arezzo usciva dallo spogliatoio ed avvicinandosi all'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro proferiva al suo indirizzo ad alta voce la seguente frase: è vergognoso non hai fischiato un cazzo*".

Ritiene la Commissione che il provvedimento impugnato sia corretto e congruamente motivato in ordine alla qualificazione delle condotte poste in essere dal Conte nel caso di specie, peraltro non contestate nella loro materialità. Sotto tale profilo, nessuna rilevanza ha l'assunto difensivo secondo il quale la condotta tenuta non aveva come fine quello di arrecare danno o pregiudizio ad alcuno, essendo, tale circostanza, comunque valutata dal Giudice di primo grado nel suo provvedimento.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ridotta portata lesiva delle espressioni refertate, la Commissione ritiene congruo rideterminare la sanzione inflitta al tesserato limitatamente all'ammenda nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di applicare la sanzione della multa di € 3.000,00, disponendo la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to avv. Salvatore Lo Giudice

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 APRILE 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese